

Recensione

Nicoletta Mani

ALESSIO BELLOCCHI, *L'atto abnorme nel processo penale*, Utet, Torino, 2012.

Quando il giurista si inoltra, per di più con un lavoro monografico, in terreni tanto interessanti quanto inesplorati – vale a dire nello studio di argomenti che in un classico manuale di procedura penale lascerebbero al lettore pochi dati certi e molti punti interrogativi – si trova di fronte due sentieri, che corrispondono a due ipotesi di lavoro ben precise: in un caso, potrebbe scegliere la sicurezza di una completissima casistica giurisprudenziale e dottrinale, senza arrischiarsi in pericolosi “*de iure condendo*”, data la verginità del tema analizzato; nell'altro, potrebbe decidere di rischiare attraverso un'indagine che, seppur condotta con i dovuti riferimenti alla più importante elaborazione della dottrina e della giurisprudenza, dischiuda una riflessione giuridica personale profonda, al fine di fare luce su una materia in penombra e come tale, bisognosa di essere portata alla luce.

E allora. Il volume che qui si recensisce brevemente – il quale fa parte della collana “*Temi di procedura penale*” diretta da Alfredo Gaito e Giorgio Spangher – trasuda la volontà quasi eroica di fornire risposte su un tema spesso confuso e nebuloso, e cioè l'abnormità come vizio atipico a chiusura delle impugnazioni nel processo penale.

L'opera si presenta dettagliata ma lineare e si ha quasi l'impressione, alla lettura, di essere accompagnati per mano dall'Autore in questo intricato fenomeno processuale, del quale viene innanzitutto descritto il procedimento di gestazione nel codice previgente: i richiami sono all'art. 190 c.p.p. 1930, il quale sanciva – *ante* riforma – la regola generale della inoppugnabilità oggettiva, relegando a mera eccezione la sottoponibilità a gravame dei provvedimenti giurisdizionali, con ovvie conseguenze in ordine alla impugnabilità di tutti quei provvedimenti talmente stravaganti da porsi al di fuori degli schemi processuali. E a tal proposito, interessante è il riferimento al ruolo centrale svolto dall'Aloisi nel tentativo di categorizzazione del fenomeno, del quale si segnala il contributo ad un tempo dottrinario e giurisprudenziale, nella veste di relatore delle prime importanti sentenze della Suprema Corte che posero l'accento sull'usurpazione di poteri di cui si mostrava affetta la sentenza abnorme.

Con la stessa precisione, sono riportate le conseguenze, in punto di inquadramento sistematico della categoria processuale in esame, derivanti dai profondi mutamenti intervenuti con l'entrata in vigore dell'art. 111, co. 2, Cost, il quale, si sottolinea, ha ampliato il campo dell'impugnabilità dei provvedimenti così come delineato nell'art. 190 c.p.p. previgente, attraverso il riconoscimento in capo alla Suprema Corte di legittimità di un sindacato più ampio su tutti i provvedimenti giurisdizionali a carattere decisorio e definitivo, prescindendo dalla qualificazione formale di essi.

Introduzione storica a parte, il lavoro si presenta distinto in due grandi tronconi: in una prima parte l'Autore "viviseziona" letteralmente la fattispecie dell'atto abnorme - impegno questo, da cui traspare il *pathos* del giovane processualpenalista - delineandone un ideale profilo "strutturale" e "funzionale", o meglio, facendo propria la costruzione in tal senso della giurisprudenza più autorevole.¹

In questo settore della trattazione, più che in ogni altro, emerge, come detto, il tentativo strenuo di pervenire ad una definizione dei tratti tipici del provvedimento abnorme, quasi a voler far passare un filo troppo grosso nella cruna di un ago: e allora la disamina del concetto di eccesso di potere nell'ottica dell'abnormità e le differenze con il concetto di usurpazione dei poteri *ex art. 606, lett. a) c.p.p.* da un lato e con il concetto di sentenza emessa *a non iudice* e con l'incompetenza dall'altro, per pervenire infine all'inquadramento del profilo funzionale dell'abnormità nello *sviamento di potere*, come il diritto amministrativo da sempre *docet*.

La seconda parte del lavoro è invece incentrata sugli effetti dell'abnormità sulla sequenza degli atti processuali e in particolare la paralisi procedimentale e la regressione processuale, da intendersi come antitetica rispetto al principio della naturale progressività del processo. Anche qui, l'Autore si sforza di chiarire i fenomeni descritti attraverso innumerevoli esempi tratti da pronunce della Suprema Corte e il terreno più scivoloso, nel quale l'abnormità rischia di insinuarsi più frequentemente, pare essere il momento processuale dell'archiviazione, definito dallo stesso Autore "uno degli argomenti più vivi e dibattuti del processo penale", in cui si tratta di valutare l'equilibrio del sistema di pesi e contrappesi che caratterizza la fase delle indagini preliminari di fronte alle naturali vibrazioni determinate dal controllo del giudicante

¹ V. Cass., Sez. Un., 21 luglio 1997, Quarantelli, in *Cass.Pen.*, 1998, 60; Nello stesso senso, *ex multis* v. Id., Sez.Un., 26 marzo 2009, P.m. in c. Toni ed altro, in *Dir.pen. proc.*, 2009, 1098; Id., Sez.Un., 20 dicembre 2007, Battistella, in *Cass.Pen.*, 2008, 2310.

sull'operato dell'organo d'accusa, possibile focolaio di eccesso di potere giurisdizionale.²

Interessante, altresì, anche la casistica sulle abnormità in giudizio abbreviato, scaturenti principalmente nel caso di rigetto della richiesta da parte del giudice e la connotazione delle quali appare diversificata a seconda dell'essere il rito "secco" o "condizionato" ad un'integrazione probatoria: nel primo caso, il provvedimento di rigetto alla richiesta di giudizio abbreviato "secco" è valutato dalla giurisprudenza come abnorme, in quanto estraneo rispetto alla fonte attributiva del potere e dunque posto in violazione del buon diritto dell'imputato di essere giudicato con le modalità del procedimento speciale; in caso di abbreviato condizionato, invece, più ampi appaiono i poteri del giudice di valutare l'indispensabilità dell'integrazione probatoria ai fini della decisione, nonché la compatibilità di essa col principio di economia processuale.³

Insomma, si sentiva indubbiamente il bisogno di un'opera che scandagliasse tutte le ipotesi di abnormità, vera o presunta, che satellitano nell'orbita del nostro sistema processuale senza una ben precisa definizione; tuttavia, tentare a tutti i costi una *reductio ad unum* appare forse una forzatura, sulla base della considerazione che il fenomeno dell'abnormità, per sua stessa natura, appare imprevedibile e si pone, per l'appunto, fuori dalla norma.

Concludendo, la sensazione che ha il lettore è di una certa confusione, poiché il risultato cui si approda è che, in fin dei conti, l'abnormità sia un fenomeno tutt'altro che eccezionale. Piuttosto, pare che abbia assunto i connotati di "concetto - elastico", come molti se ne ritrovano nel sistema processuale attuale, da utilizzare all'occorrenza quando ogni altra invalidità non possa eccipirsi.

E così, per tornare al discorso iniziale sui possibili approcci del giurista a tematiche poco battute, pare che si sia voluta scegliere la prima strada citata: il lavoro rappresenta un'imponente rassegna giurisprudenziale di rara completezza, dai primi anni del secolo scorso ad oggi, tanto che spesso le annotazioni giurisprudenziali, visivamente, appaiono sovrabbondanti rispetto allo stesso discorso che si porta avanti. Allo stesso modo, ineccepibili e puntuali i riferimenti a tutta la dottrina che nel corso del tempo ha contribuito alla costruzione e alla definizione dei concetti analizzati.

² In proposito, v. Cass., Sez.Un., 31 maggio 2005, Minervini, in *Giur.It.*, 2006, 11, 2163, con nota di BELLOCCHI, *Atti abnormi e limiti del sindacato giurisdizionale sulla richiesta di archiviazione*.

³ Sul punto v. Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2004, Wajib, in *Giur.It.*, 2006, 10, 1947, con nota di CIGLIO-
NI, *Rigetto della richiesta condizionata di giudizio abbreviato e sindacato del giudice dibattimentale*.

ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2

E' mancato, forse, un tentativo personale di inquadramento delle varie fattispecie processuali analizzate nell'area dell'abnormità, indipendentemente (ma sempre con il dovuto rispetto) dai dettami della Suprema Corte o della dottrina più autorevole, e non per mancanza di senso critico - si badi bene - ma, probabilmente, per mancanza di un pizzico di coraggio in più nel far balenare soluzioni nuove e nello schiudere la porta a prospettive *de iure condendo*. D'altronde - Ovidio lo sosteneva in tempi remoti - il piacere privo di rischi ci appaga molto meno.